

**DIRETTORIO**  
DELLA PRATTICA  
**CIVILE E CRIMINALE**  
CON L'AGGIUNTA  
DELLA PRATTICA  
**DEL SINDICATO**  
**DEGLI UFFICIALI.**  
NON MENO UTILE, CHE NECESSARIO


A tutti i Curiali, e molto più a' Causidici per formar e ordinatamente il Processo senza pericolo di nullità.

*Composto in lingua Italiana per maggior facilità d'ognuno dal Dottor D. Lorenzo Ceruilini, primo versato in detta materia, e dopò Prete Secolare della Terra d'Oppido, Diocesi d'Acerenza, e di Matera.*

D E D I C A T O

ALL'ILLVSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNORE

**D. OTTAVIO ORSINI**  
**CONTE DI PACENTRO,**  
E D'OPPIDO,  
Duca di Cancellara, e Principe di Frasso.



I N N A P O L I, MDCXCVL

Neila nuova Stamparia dei Gramignani,  
Con licenza de' Superiori. E Privilegio.



MO  
ECCELLENTISS. SIGNORE.



IO debito; e mia fortuna insieme si è il portar à piedi di V. E. questa Opra di mio Zio, che di nuovo esce dal Turchio alla luce. Mio debito; poiche, come devoto Vassallo dell' E. V. di giustizia devo tributarle tutto quell' ossequio che posso: Mia fortuna; perche troppo glorioso dovrà comparir questo Libro, portando su'l Frontispizio li splendori del vostro Nome: Nome d'un Principe grande,

d'un Principe dotto, d'un Principe fuggio. Principe grande per li splendori della vostra Serenità. Famiglia, non nuoua al mondo, mà più che antichità, e noti anche à quei che dell' istorie sono affatto digiuni. Io miro, ed ammiro insieme in ogni tempo illustrata con chiarori della vostra Real profapia ogni preeminenza, ed ogni Regno colle dilei singolari grandezze gloriosamente ingemmato. Le dignità conspicue de Romani furono l' esser Consuli Senatori, e Prefetti. Mà con che frequenza insin da primi tempi dell' edificazione di Roma posseduti dagl' antenati di V. E. mirati con occhio riverente da quello popolo, Signore di tutte le nationi, che godeva riconoscere per superiori personaggi di tanta nobiltà; i quali s' lo volessi qui partitamente notare, potrebbe dirsi *numera stellas si poter*: le dignità militari più illustri furon i generalati; questi non han ritrovato persone, che con petto più forte, l' haveßero gloriosamente sostenuto, quanto gl' Urfini; che portano nell' illustre nome coraggio à suoi, terror' a nemici: tra quali in modo particolare



DIRETTORIO  
DELLA  
PRATTICA CIVILE  
DEL DOTTOR  
LORENZO CERVILLINI  
PRETE SECOLARE.  
P R O E M I O.

S O M M A R I O.

*Prattica Giudiziaria tiene origine dal Testamento Vecchio num. 1. Et esercizio dal Jus positivo. num. 2.*

L. M. I.



A Prattica Giudiziaria tiene il suo origine dal Testamento Vecchio, havendo Iddio per mezzo del suo servo Moisè, cap. 19. del Dentoron. ordinato: *Non stabis testis unus contra aliquem, quicquid illud*

*peccati, & facinoris fuerit; sed in ore duorum, aut trium testium stabit omne verbum;* il che

1. si è disposto anco nel *cap. novit. de jud. cap. omni, & cap. licet de testib.* Dopò fu approvata, & esercitata dal Jus positivo, dal quale è nata una certa forma particolare da osservarsi nel giudizio, per togliere, & abbreviare le liti, havendo anco à questo effetto li Santi Apostoli, & Somi Pontefici loro successori lasciato molti Canonj, come si hà nel *cap. 2. & 3. dist. 10. & cap. sancta 15. dist.* E per entrare ordinatamente, & colli suoi principj, mezi, & fini; in questa materia si hà da vedere, che cosa sia Giudizio; quante le sue specie; quante, & quali persone lo costituiscono; & quali cose sono di sostanza del Giudizio, & del suo ordine.

T R A T T A T O I.

*Del Giudizio. Cap. 1.*

S O M M A R I O.

*Giudizio, che cosa sia. num. 1.*

IL Giudizio è un'atto legitimo di tre persone, cioè Giudice, Attore, & Reo, *de ver. signific. cap. forus*, & tiene molte distinzioni, come diffusamente lo distingue il nostro Maestro *Maranta* nella sua *Aurea Prattica*; & noi per maggior facilità ne ponemo alcuni separati dalla tela giudiziaria, à modo di Trattati fuora il corpo di questa Prattica; & qui ordinatamente tratteremo della corporatura del processo per le sue parti, o membra, che appartengono alla sua integrità, & perfezione à similitudine del li membri del corpo humano, che mancandone alcuno, si dice imperfetto, manco, & mostruoso; & parimente tratteremo delle persone, che costituiscono il giudizio.

*Delle persone, che costituiscono il Giudizio. Cap. 2.*

H Avemo detto, che cosa sia Giudizio; resta di vedere intorno le persone, che lo costituiscono; E perche s'è provato nella sua definizione, che è un'atto legitimo di tre persone, Giudice, Attore, & Reo; però si deve vedere di ciascuno di essi, & primo,

*Del Giudice Cap. 3.*

S O M M A R I O.

*Giudice, che cosa sia. num. 1.*

*Giudice giudicando colla coscienza privata pecca. num. 2.*

*Giudice è di tre maniere; Ordinario, Delegato, & Arbitro, & che siano ciascuno di essi. num. 2. 4. & 5.*

*Appellazione non si dà dallo sentenza, & vero lando dell' arbitro; si può bono pagare la pena posta nel compromesso, & non stare à detta sentenza, purchè non vi sia clausola (vato manente patto). num. 6. & 7.*

A

Ar-

**DIRETTORIO**  
 DELLA  
**PRATTICA CRIMINALE,**  
 DEL DOTTOR  
**LORENZO CERVILLINI**  
 PRETE SECOLARE.

P R O S M I O.

S O M M A R I O.

- Giudice deve molto studiare, e studiare per amministrare la giustizia nelle cause civili a tutti con rettitudine; e molto più vantaggiosamente nelle criminali num. 1.*  
*Danno cagionato alle parti della mala giudicatoria, nelle cause civili, si può riparare per diverse vie, non così nelle criminali num. 2.*  
*Giudizio criminale quanto sia più considerabile del civile num. 3.*  
*Utilità, che apporta alla Republica il castigo de' delinquenti num. 4.*  
*Ingiustizia in tre capi può succedere per parte del Giudice num. 5.*  
*Danni, che fa il Giudice, che malamente giudica a se stesso, & alli litiganti num. 6.*  
*Giudice deve auvertire nel correggere gli errori de' sudditi, e castigarli ordinatamente num. 7.*

L. M. I.

- S** E il Giudice deve molto studiare, e studiare, per ben amministrare nelle cause civili la giustizia a tutti con ogni rettitudine, e bilancia eguale con dare a ciascuno quello gli tocca, & il suo luo, come per la *l. iustitia. ff. de iustitia, & iure, & iui la glos. & DD. e nel §. iuris praecepta institut. eod. tit.* Molto più vantaggiosamente con ligame più stretto è tenuto nell' amministrazione della giustizia nelle cause criminali *arg. text. in auth. multo magis. C. de sacros. Eccl.*, e la ragione è chiara, perche, se il Giudice giudicherà malamente nelle cause civili, il danno fatto alle parti si potrà riparare, o per via d'appellazione, o per via di restitutione in integrum, la quale non ha luogo nelli delitti, *l. vnic. C. si aduers. delict. & l. auxiliium in princip. ff. de minor.* O' vero per via di restitutione in alitanti boni, si come ricercarà la quantità del danno, *Rodriguez nel tratt. de ord. iur.*

*dicat. cap. 14. concl. 5.* Mà nelle cause criminali, se il Giudice non farà retto giuditio, il danno, che ne prouenirà sarà irreparabile, o almeno si restituirà con molta difficoltà; perche non si tratta di male intorno gli beni di fortuna, come nelle civili; mà di male intorno le persone d'huomini, ch'è di stima più superiore: e massime della vita, della quale non vi è cosa più cara, *Vasquez contrauersar. illustr. lib. 1. cap. 18. nu. 9.* E si come l'anima è più nobile, e di maggior stima del corpo, *cap. schedula 38. dist.*, così il corpo è più nobile delle robe, e si deve a quelle preferire *l. in seruo un in fin. ff. de pignis*; E quanto il corpo è preferito alle cose, tanto il giuditio criminale è più considerabile del civile, perche si tratta circa il bene comune, e publico, e non circa il particolare, e priuato, mentre appartiene, & importa molto alla Republica, che siano castigati li delitti, *l. ita vulneratus cir. suem. ff. ad l. aquiliam*, & è cosa iniqua, che li delitti restino impuniti, *l. in delicti. §. si cum Dominus. ff. de noxalib.* importando molto alle Prouincie di stare purgate da mal'huomini; acciò da gli buoni si viua nell'amata quiete, e publico commercio; il che nasce dal rigore della giustizia, e publica disciplina, *l. congruit in princip. ff. de Offic. Praesid. & in l. si operis. C. de pennis.*

- E** perche per tre capi può succedere, che il Giudice commetta l'ingiustizia: cio è per malitia, per negligenza, e per ignoranza; benchè dalli due primi nascono molti mali, assai più maggiori sono quelli, che nascono dall'ignoranza delle leggi; & in tutti detti casi il Giudice, che male giudica, non solamente fa danno al prossimo, & è tenuto alla refettione di essi a gli aggravati; mà anco offende mortalmente l'anima sua, *quia ignorant ignorabitur cap. qui ea 38. dist.* perche deve sapere quello, che fanno gli altri Giudici, ouero consul-



# R R A T T I C A

## DEL SINDICATO DELL'OFFICIALI

### P A R T E I.

#### INTROVVZIONE

*Dell'Imperio, e sua origine.*

#### S O M M A R I O.

*Imperio, come habbia l'origine, n. 1.*

*Imperio del Regno di Napoli, come passò all' Aragonesi, n. 2.*



Imperio per saperne l'origine, come dal suo natale, si deve sapere, che il Sign. Iddio lo costituì in terra, accioche linogotii, e questioni difficili si dispognano nella forma, che sarà più bona nel suo cospetto, secondo la

verità della cosa, procede dunque dal suo consentimento 23. q. 4. *quasi*, tralascio qui come, & in persona di chi sia stato conferito nelle nationi, e genti antiche, e dico solo, che secondo moltissimi, al Papa appartiene dopo eletto l'Imperatore d'efamarlo, approbarlo, ungerlo, effecrarlo, e coronarlo, se sarà degno; rigettarlo se sarà indegno, come se sarà fagnilego, escomunicato, tiranno, fatno, heretico, pagano, spergiuro, è vero persecutore della Chiesa; e non volendo l'Elettori eliggerlo il Papa supplisce & imparità di voci, il Papa può inchinare dove li piace. Et essendo diviso l'Imperio in molte Monarchie, e Regni, furono instituiti varii magistrati secondo il libero volere di ciaschuno dominante.

2. Così il Regno nostro dapò essere stato posseduto dalli Goti, sù occupato da Saraceni, dalli quali passò al dominio di Rè Roggiero, e successori Hornadi, e da questi passò all' Aragonesi, alli quali finalmente succedettero li nostri Cattolicissimi Austriaci Rè delle Spagne, come pienamente contano l'istorie, alle quali si rimettono li studiosi.

*Chi può creare li Magistrati.*

#### Cap. I.

#### S O M M A R I O.

*Creare li magistrati appartiene al Papa, n. 1.*

*Prelati, e be hanno feudi possono creare li magistrati, n. n. 2.*

*Creare li magistrati appartiene all'Imperatore, e a chi esso l'ha conceduto, n. 3.*

*Imperatore da chi li fu conferita la potestà, e giurisdizione, n. 4.*

*Rè hanno potestà di creare magistrati, pretori, e Tribunali, n. 5.*

*Regalie si dicono, perche appartengono al Rè, n. 6.*

*Rè può tanto nel suo Regno, quanto l'Imperatore nel suo Imperio, n. 7.*

*Rè in quanto alli suoi sudditi, e Monarchi, n. 8.*

*Rè tiene maggior ragione nel suo Regno, che l'Imperatore nell'Imperio, n. 9.*

*Rè subito creati hanno la pienezza della potestà, n. 10.*

*Rè di Spagna è Monarcha ne lli suoi Regni, n. 11. e 12.*

*Rè di Spagna procede tutti l'altri Rè, perche possiede più Regni, e tiene più Cortue, n. 13.*

*Rè hanno le regalie con la creazione senza altra concessione, n. 14.*

*Figli di Rè hanno le regalie, e possono creare li magistrati, e no li primogeniti, n. 15.*

*Vicerè hanno l'istessa potestà della loro Rè, n. 16.*

*Vicerè hanno il mandato non libera anco nelli riservati, e li compete l'Eccellenza, n. 17.*

*Vicerè, come la persona dell'istesso Rè procede tutti li titolati, n. 18.*

*Vicerè per essere l'immagine del Rè tiene le tre giurisdizioni dispositive, n. 19.*

*Vicerè stanno subordinati alle leggi, costituzioni, e capitoli del Regno, n. 20.*

*Vicerè non deve appartarsi dal Consiglio, o Voto del Collaterale, massime in materia, che concorre giustizia, n. 21.*

*Vicerè in occasione di parità de' Voti de' Sign. Regenti può dare il suo, n. 22.*

*Vicerè have l'uso delle regalie in administratione tantum, n. 23.*

*Vicerè può fare, e levare pranzatiche, e dispensare in nome del Rè, n. 24.*

*Pranzatiche fatte senza voto del Collaterale spirano finite l'anno, n. 25.*

*Vicerè può legitimare naturali, e spuvii, n. 26.*

*Vicerè può ordinare, che si proceda summario, e de plano nelle cause civili, n. 27.*

*Repubbliche hanno le regalie e possono creare li magistrati, e far leggi, e statuti, n. 28.*